

# LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE  
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Con il supporto di



DIPARTIMENTO DI  
GIURISPRUDENZA  
SCHOOL OF LAW

ISSN 2612-2103

Rivista classificata scientifica per il settore IUS 17 da Anvur



## NUMERO 3\2023

- L'abusività della condotta nei reati ambientali. Questioni *de iure condito* e *de iure condendo* di A. DI LANDRO.
- L'architettura punitiva degli eco-delitti nel prisma delle attività economiche. infelice formulazione o binomio inconciliabile? di F. MONTANARO
- La tutela penale delle generazioni future alla prova della teoria del bene giuridico di R. BATTISTONI
- Ordine di ripristino dello stato dei luoghi e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: rapporto con il provvedimento previsto dall'art. 452-*duodecies*, cod. pen. e condizioni per l'applicazione della misura di V. PAONE
- Osservatori (normativa, dottrina, giurisprudenza)



LEXAMBIENTE  
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente  
Fasc. 3/2023

**LA TUTELA PENALE DELLE GENERAZIONI FUTURE ALLA PROVA DELLA  
TEORIA DEL BENE GIURIDICO**

**THE CRIMINAL PROTECTION OF FUTURE GENERATIONS AT THE TEST OF THE  
THEORY OF THE LEGAL ASSET**

**di Riccardo BATTISTONI**

**Abstract.** Il presente contributo sviluppa una riflessione sul ruolo del diritto trans-generazionale nell'ambito della materia penale, prendendo le mosse dall'art. 9, co. 3, Cost., come modificato dalla l.c. n. 1/2022. Alla domanda se vi sia spazio per la tutela delle future generazioni nell'ambito della teoria del bene giuridico, si cercherà di rispondere richiamando le impostazioni metodologiche, critiche e costituzionali degli interessi meritevoli di tutela. Da ultimo, si rifletterà sul ruolo dei reati di danno, di pericolo e di rischio nell'ottica di costruire fattispecie ambientali poste a tutela delle future generazioni.

**Abstract.** This contribution develops a reflection on the role of trans-generational law in the field of criminal law, starting from Article 9, paragraph 3, of the Constitution, as amended by Constitutional Law No. 1/2022. In addressing the question of whether there is room for the protection of future generations within the theory of legal asset, an attempt will be made to answer by referring to the methodological, critical, and constitutional approaches to the interests deserving of protection. Finally, the role of offenses involving harm, danger, and risk will be considered from the perspective of offenses aimed at protecting future generations.

**Parole chiave:** Ambiente, future generazioni, bene giuridico

**Key words:** Environment, future generations, legal asset



**SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L’inizio della ricerca: la teoria del bene giuridico e le concezioni critiche - 2.1. La natura personale dell’interesse – 2.2. La necessaria preesistenza dell’interesse – 3. Concezioni metodologiche del bene giuridico – 4. Concezione costituzionale del bene giuridico - 5. Il processo di costituzionalizzazione delle future generazioni: dal sentimento sociale alla riforma del 2022 – 6. Le future generazioni: bene primario o secondario? – 7. Le clausole costituzionali di trans-generazionalità: mere regole programmatiche? – 8. Cenni sull’indeterminatezza e sui reati di pericolo – 9. Future generazioni e illeciti fondati sulla precauzione – 10. Future generazioni e reati di pericolo – 11. Future generazioni e reati di evento – 12. Conclusioni provvisorie.**

## **1. Introduzione**

Con legge costituzionale n. 1/2022, gli artt. 9 e 41 della Costituzione sono stati riformati. Particolarmente significativa è stata la revisione della prima delle due norme, che ha comportato un’inedita modifica dei Principi fondamentali della Carta. L’art. 9 oggi non si limita più a stabilire che la Repubblica debba tutelare il paesaggio, ma vengono altresì richiamati l’ambiente, gli ecosistemi e la biodiversità “*anche nell’interesse delle future generazioni*”<sup>1</sup>.

Il riferimento alle future generazioni non può dirsi misconosciuto da parte della materia giuridica nella sua più ampia accezione. Il diritto costituzionale<sup>2</sup>, in particolare, già da tempo riflette sui legami intercorrenti tra ambiente e future generazioni. Anche il diritto civile<sup>3</sup> e il diritto

<sup>1</sup> Si è così acceso il dibattito se questo inedito riferimento alle future generazioni integri un parametro di legittimità costituzionale. Per un’impostazione dubitativa cfr. DI SALVATORE, *Brevi osservazioni sulla revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *costituzionalismo.it*, n. 1/2022 pp. 8-9; a favore della tesi del parametro di legittimità, sebbene con alcune precisazioni, CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell’ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtù (anche) innovativa e molte lacune*, in *forumcostituzionale.it*, n. 3/2021, pp. 311-312; cfr. anche BARTOLUCCI, *Le generazioni future (con la tutela dell’ambiente) entrano “espressamente” in Costituzione*, in *forumcostituzionale.it*, n. 2/2022, pp. 30-34. Nel senso che il riferimento alle future generazioni potrà permettere alla Corte costituzionale un sindacato non limitato alla manifesta irragionevolezza, ma anche alla proporzionalità, in materia ambientale e in quella legata all’iniziativa economica, cfr. anche LOMBARDI, *Ambiente e generazioni future: la dimensione temporale della solidarietà*, in *federalismi.it*, n. 1/2023, p. 93.

<sup>2</sup> AA.VV. *Responsabilità verso le generazioni future. Una sfida al diritto all’etica e alla politica*, (a cura di CIARAMELLI - MENGA), Napoli, 2017, p. 293 e ss.

<sup>3</sup> Tra le produzioni più recenti si segnala MONTEROSSO, *L’orizzonte intergenerazionale del diritto civile*, Pisa, 2020.



amministrativo<sup>4</sup> hanno altresì apportato i propri contributi in merito. Finora, dunque, forse solo il diritto penale è rimasto (quasi) escluso dal dibattito<sup>5</sup>.

L'espressa menzione, in Costituzione, di una tutela dell'ambiente anche nell'interesse delle future generazioni, tuttavia, oggi richiede di rispondere ad una domanda: il diritto trans-generazionale ha una qualche cittadinanza nella materia penale?

## 2. L'inizio della ricerca: la teoria del bene giuridico e le concezioni critiche

### 2.1 La natura personale dell'interesse

Il quesito richiede di prendere le mosse dalle stesse fondamenta del diritto penale, con particolare riferimento alla teoria del bene giuridico<sup>6</sup> e alle riflessioni, assai numerose<sup>7</sup>, che nel corso dei decenni si sono susseguite al riguardo. Nell'impossibilità, tuttavia, di riferirsi a ciascuna delle ricostruzioni appena accennate, in questa sede ci si limiterà a ricordare una dicotomia che pare essere condivisa dalla dottrina: quella che distingue tra concezioni critiche e metodologiche (o acritiche) del bene giuridico<sup>8</sup>.

Secondo le concezioni critiche, il bene giuridico svolgerebbe la principale, fondamentale funzione di limitare l'attività del legislatore penale. Questa impostazione, di stampo chiaramente liberale, permetterebbe al legislatore di svolgere una mera selezione tra i beni finalizzata a munire di tutela giuridico-penale solo quelli rispondenti a precise caratteristiche. La dottrina, in particolare,

---

<sup>4</sup> MONTEDORO, *Declino della ragione e diritto amministrativo delle generazioni future* in [apertacontrada.it](http://apertacontrada.it).

<sup>5</sup> Si segnala l'intervento di RUGA RIVA, *L'ambiente in Costituzione. Cambia qualcosa per il penalista?* in [sistemapenale.it](http://sistemapenale.it); SIRACUSA, *Ambiente e diritto penale: brevi riflessioni fra le modifiche agli artt. 9 e 41 cost. e le prospettive di riforma in ambito internazionale* in *Leg. Pen.*, 6 giugno 2023; CASTRONUOVO, *Le sfide della politica criminale al cospetto delle generazioni future e del principio di precauzione: il caso ogm* in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, n. 3/2013, pp. 399, ove l'Autore parla della tutela giuridica intergenerazionale come di una vera e propria sfida, estremamente complessa. Egli individua nell'inesistenza delle generazioni future, nell'indeterminatezza del concetto, nell'imprevedibilità dei bisogni e degli interessi dei posteri solo alcuni dei problemi (che in parte verranno affrontati) posti dal diritto penale trans-generazionale; si segnala fin d'ora, e verrà ripreso nel corso della trattazione, STELLA, *Giustizia e modernità*, Milano, 2003, pp. 515 e ss. Si tratta della Parte III dell'opera dell'illustre Autore, intitolata "*Le vittime del futuro nella società del rischio*"; ancora, D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti-soglia, Le promesse non mantenute del diritto penale*, Milano, 2012, pp. 255-265.

<sup>6</sup> D'ALESSANDRO, op. cit., p. 263, ove l'Autore, richiamando STRATENWERTH, sembra muovere dal presupposto che una tutela penale del futuro debba partire dal presupposto che il concetto di bene giuridico non possa aiutare.

<sup>7</sup> FIANDACA, *Sul bene giuridico. Un consuntivo critico*, Torino, 2014, per una disamina sulle principali posizioni e sull'evoluzione storica della teoria del bene giuridico.

<sup>8</sup> MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale*, Torino, 2005, pp. 16-19.



differenzia le impostazioni critiche nelle c.d. concezioni personali<sup>9</sup> e in quelle che, invece, mettono in rilievo la necessaria esteriorità e preesistenza del bene rispetto alla norma.

Quanto alle prime, potrebbe ritenersi, di primo acchito, che non pongano particolari problemi se rapportate alle future generazioni: bene giuridico sarebbe l'interesse umano bisognoso di tutela penale<sup>10</sup>. Il legislatore potrebbe dunque sanzionare solo le condotte lesive di un interesse rilevante per lo sviluppo della persona. Non v'è dubbio che il bene in esame sia un "bisogno umano", peraltro analizzabile in una prospettiva bilaterale: se le future generazioni hanno bisogno di protezione (e questo è l'aspetto principale della presente riflessione), invece quelle attuali manifestano un bisogno di proteggerle, assecondando così un naturale impulso finalizzato alla preservazione dell'umanità<sup>11</sup>.

Si potrebbe sottolineare, tuttavia, come, tradizionalmente, il concetto di "bisogno umano" sia valorizzato da un punto di vista puramente individualistico<sup>12</sup>. Elemento, questo, che emerge soprattutto nel campo della tutela penale degli interessi superindividuali, che, si ritiene, debbono sempre fondarsi su un bene individuale<sup>13</sup>. Da questa prospettiva, la tutela della salute pubblica, per esempio, sarebbe legittima solo in quanto proiezione della tutela della salute individuale<sup>14</sup>. Considerazioni analoghe sono state sviluppate, peraltro, proprio con riferimento all'ambiente: una lettura puramente eco-centrica di questo bene avrebbe come conseguenza quella di spezzare la

---

<sup>9</sup> MANES, op. cit., p. 21; PALAZZO, *I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri criminalizzazione* in Riv. It. D.P.P., 1992, pp. 466-467. L'Autore individua tre criteri per la selezione degli oggetti di tutela: il carattere personalistico dell'interesse, la relativa dimensione e rilevanza sociale, la necessaria concretizzazione dell'interesse e dell'offesa; sulla concezione personalistica del bene giuridico cfr. la ricostruzione in AA.VV. *Studi in onore di Giorgio Marinucci, I*, (a cura di DOLCINI - PALIERO), Milano, 2006, pp. 179-181, ove viene evidenziato che l'impostazione personalistica sarebbe in radice contraria all'idea di beni "universali", che devono aver tutela solo attraverso gli interessi individuali.

<sup>10</sup> MANES, op. cit., p. 22.

<sup>11</sup> Cfr. AA.VV. *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale* (a cura di BIFULCO - D'ALOIA), Napoli, 2008 p. 5, secondo cui sarebbe una vera e propria connessione genetica che indurrebbe le generazioni di oggi a proteggere quelle future. "Si tratta certamente di quello che il biologo evoluzionista, Richard Dawkins, esprime come un interesse genetico, una funzione («selfish gene») che tende ad essere massimizzata nel mondo naturale, e che è data dalla sopravvivenza del nostro DNA".

<sup>12</sup> PALAZZO, *I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri criminalizzazione*, cit., p. 467, l'Autore muove dalla premessa che «[...] all'origine di ogni bene penalmente tutelabile debba esservi un bisogno individuale [...]».

<sup>13</sup> PALAZZO, op. cit., p. 473.

<sup>14</sup> PALAZZI, op. cit., p. 474. L'Autore non pare tuttavia escludere la possibilità che gli interessi superindividuali si "autonomizzino" progressivamente, ma mette in guardia da due conseguenze: il rischio di un'occulta anticipazione della tutela e dell'idealizzazione del bene tutelato.



necessaria connessione tra la tutela dell'ambiente e quella della persona. Solo una concezione antropocentrica<sup>15</sup> giustificerebbe, insomma, la protezione penale del bene "ambiente"<sup>16</sup>.

Ebbene, una simile impostazione pare ostativa all'idea che il diritto penale possa proteggere le future generazioni. D'altronde se, nel caso della salute, i soggetti protetti sono sempre gli stessi - prima sotto il profilo della tutela della salute individuale e poi sotto quello della salute pubblica - alle medesime conclusioni non si può addivenire qualora si ragioni sulle future generazioni. Non si tratterebbe, infatti, di anticipare la protezione dell'individuo "in atto", ma si mirerebbe alla tutela di una collettività "in potenza". Il diritto trans-generazionale, insomma, è caratterizzato da una forte impronta solidaristica<sup>17</sup>, che mal si concilia con una nozione di "bisogno umano" letta in chiave individualistica. Dal punto di vista del diritto penale dell'ambiente, dunque, se è vero che esso si giustifica solo se letto in chiave antropocentrica, diverrebbe necessaria un'interpretazione del concetto di "bisogno umano" che non si riferisca solo all'individuo in atto. La protezione penale dell'ambiente<sup>18</sup>, insomma, andrebbe interpretata come preordinata al bisogno di salvaguardia dell'umanità, presente e futura<sup>19</sup>.

## 2.2 La necessaria preesistenza dell'interesse

Il secondo filone di studi critici sul bene giuridico è rappresentato da quelle concezioni che permettono l'intervento del legislatore penale solo a due condizioni: che il bene sia indipendente

---

<sup>15</sup> BIFULCO, *Prime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in *federalismi.it*, 6 aprile 2022, p. 7. L'Autore ritiene che la riforma costituzionale del 2022 sia indice di un legislatore costituzionale orientato per una visione antropocentrica dell'ambiente; *contra* CECCHETTI, *op. cit.*, pp. 309-310.

<sup>16</sup> CONTIERI, *Dialettica del bene giuridico. Per il recupero di una prospettiva costituzionalmente orientata*, Roma, 2019, pp. 252-253.

<sup>17</sup> PORENA, *"Anche nell'interesse delle generazioni future". Il problema dei rapporti intergenerazionali all'indomani della revisione dell'art. 9 della Costituzione*, in *federalismi.it*, n. 15/2022, p. 140, per sottolineare che, se è vero che le generazioni di oggi non possono imporre stili di vita, valori o modelli a quelle di domani, è altrettanto corretto osservare che, sicuramente, i cittadini del futuro non arriveranno addirittura a volersi privare della loro stessa esistenza in vita. Tantomeno pare probabile che intenderanno privarsi delle fondamentali libertà individuali. Da questo punto di vista, potrebbe ritenersi, la solidarietà delle generazioni presenti, verso gli interessi di quelle future, dovrebbe riguardare prevalentemente la tutela dell'interesse alla vita, alla salute, all'integrità fisica e alle libertà fondamentali.

<sup>18</sup> Le tematiche che vengono evocate per trattare il tema delle future generazioni, o per argomentare in favore o contro un'idea di diritto trans-generazionale, sono molteplici e vanno anche oltre la questione ambientale. Sul tema del debito pubblico cfr. AA.VV. *Un diritto per il futuro*, cit., pp. 51-53; *ivi*, p. 437 ove vengono espressi dubbi sul fatto che diritti delle generazioni future e diritti di quelle presenti possano ritenersi equivalenti; sulla tematica alimentare cfr. *ivi*, pp. 358-359.

<sup>19</sup> Per una considerazione sulla debolezza di una mera impostazione solidaristica verso le future generazioni, senza riconoscere queste titolari di diritti, cfr. AA.VV. *Un diritto per il futuro*, cit., pp. 27-28.



rispetto alle valutazioni di politica criminale del legislatore e che sia, altresì, preesistente<sup>20</sup>. Dei due aspetti, quello più problematico nell'ottica di un diritto penale trans-generazionale sembra essere il secondo. Il criterio della preesistenza, infatti, è espressione di un'impostazione liberale che intende impedire al legislatore penale di ideare beni giuridici artificiali, così imponendogli non già un'attività creatrice, bensì solamente selettiva degli interessi meritevoli di tutela. Sotto questo punto di vista, in effetti, appare difficile riconoscere uno spazio per una tutela penale delle generazioni future, dal momento che, appunto, non appartengono ancora al mondo fenomenico.

Un'eco di questa impostazione pare registrarsi anche in una dottrina recente ed autorevole, che tuttavia affronta la tematica del bene giuridico sottolineandone la natura di condizione necessaria, ma non sufficiente, ai fini della normazione penale. In particolare, il diritto penale deve sempre essere ancorato ad un bene da proteggere, ma la vera funzione limitatrice della discrezionalità viene svolta dal principio di offensività<sup>21</sup>. Di qui l'impossibilità di avallare un diritto penale d'autore, della disobbedienza, della morale ecc.: *“Pertanto, nessuno, neanche il Parlamento, ci potrà costringere ad ammettere che un'incriminazione è liberale, quando non lo è, perché sanziona una tipologia d'autore o una mera disobbedienza. Ma se un interprete “legittimista”, capace di “vedere” un bene quando non c'è, magari ancorando la tutela a “beni futuri”, lo si troverà sempre, nell'accademia o nella magistratura, questo spiega perché l'“ideologia del bene giuridico” sia manipolabile e incerta: e in fondo, così politicienne”*<sup>22</sup>.

### 3. Concezioni metodologiche del bene giuridico

Quanto alle concezioni acritiche o metodologiche, lungi dal pretendere di limitare la discrezionalità legislativa, queste muovono dal presupposto che bene giuridico sarebbe tutto ciò che il legislatore penale ritiene meritevole di tutela<sup>23</sup> e svolgerebbe, tutt'al più, una funzione meramente interpretativa, sistematica e classificatoria.

---

<sup>20</sup> DE VERO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Torino, 2020, p. 123; CONTIERI, op. cit., p. 19.

<sup>21</sup> Non solo, ma anche dal principio di materialità, del diritto penale del fatto, dal divieto di un diritto penale d'autore nonché dal principio di laicità che *“operano tutti insieme, unitamente al principio di offensività, per delimitare ab origine quei campi e quei divieti e per delimitare la tutela dei beni in un significato costituzionalmente conforme”*, DONINI, *Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei* in *Dir. Pen. Cont.* n. 4/2013 p. 11.

<sup>22</sup> DONINI, op. cit., pp. 9-10.

<sup>23</sup> DE VERO, op. cit., p. 124-125.



Questa impostazione è tradotta chiaramente da un passo assai citato de *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale*, di Arturo Rocco, celebre opera del 1913: “*Bene può essere qualche cosa di attualmente esistente, di esistente nel passato o nel futuro. Breve: tutto ciò che, esista o no attualmente, abbia esistenza materiale o immateriale, può soddisfare un bisogno umano è bene; bene è tutto ciò che, esistendo come realtà di fronte alla considerazione della coscienza umana, è atto a soddisfare un bisogno umano*”<sup>24</sup>. La citazione interessa perché effettua un esplicito richiamo ai beni futuri, come possibile oggetto della tutela penale. Ciò, tuttavia, non deve sorprendere: se le concezioni acritiche del bene giuridico non riconoscono limite alcuno al legislatore, allora sarà ben possibile che anche gli interessi attualmente inesistenti possano assurgere al grado di beni giuridici.

Un'impostazione metodologica, dunque, aiuterebbe senza dubbio nel legittimare la tutela penale delle future generazioni. L'idea di un diritto penale dei beni futuri nonché la stessa posizione di Rocco sono tuttavia criticate dalla dottrina già richiamata<sup>25</sup> secondo la quale, sembrerebbe, i beni futuri non possono essere ricondotti nella nozione di bene giuridico, dovendosi piuttosto qualificare come la *ratio* ispiratrice di una fattispecie: “*Si colloca in questo punto [N.D.R. cioè nel filone delle concezioni metodologiche del bene giuridico] l'opera decisiva di Arturo Rocco, che identifica il bene giuridico anche con un interesse futuro, e quindi con lo scopo dell'incriminazione secondo la volontà della legge, sì che ratio e oggetto di tutela, confondendosi, rendono difficile una interpretazione sostanzialistica della fattispecie*”<sup>26</sup>. Secondo questa prospettiva, dunque, le generazioni future potrebbero tuttalpiù valere come ragione ispiratrice di una fattispecie, non potendo assurgere a bene giuridico tutelato dalla stessa.

#### 4. Concezione costituzionale del bene giuridico

Come si vede gli argomenti contrari ad un diritto penale che abbia come interesse protetto beni futuri non sono trascurabili. Sia il mancato rispetto del requisito della preesistenza, che il rischio di confondere *ratio* con oggetto giuridico potrebbero portare a concludere che la tutela delle future generazioni dovrebbe rimanere appannaggio delle branche del sapere giuridico diverse dal diritto penale.

<sup>24</sup> ROCCO, *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale*, Milano, 1913, p. 263.

<sup>25</sup> DONINI, *Teoria del reato* voce, in *Dig. D. Pen.*, XIV, 1999, p. 240; cfr. anche CONTIERI, op. cit., pp. 131-132.

<sup>26</sup> DONINI, *Teoria del reato*, cit.



L'interrogativo che sorge, tuttavia, è se alla luce della l.c. n. 1/2022 e all'introduzione dell'interesse delle future generazioni tra i principi fondamentali della Costituzione, oggi sia richiesto riflettere ulteriormente sui rapporti intercorrenti tra materia penale e beni futuri, quantomeno nell'ottica del diritto trans-generazionale. A ben vedere, infatti, la novella ha apportato una modifica unica nel suo genere. Se è vero che, come sostenuto dalla dottrina, la Costituzione ha sempre dimostrato una propensione naturale verso il domani<sup>27</sup>, è altrettanto certo che mai, prima di ora, era stato attribuito tanto valore ad un bene futuro. Le ragioni di ciò sono note e riconducibili ad una progressiva, ma apparentemente inesorabile, trasformazione delle condizioni climatiche, tale da prospettare il serio scenario di un *habitat* inospitale per le generazioni future<sup>28</sup>.

Poiché l'indagine richiama il bene giuridico, da una parte, e la stessa Costituzione, dall'altra, appare allora imprescindibile prendere le mosse dagli insegnamenti di Franco Bricola. Com'è noto, nel 1973, sul "*Novissimo digesto italiano*", compare la voce "*Teoria generale del reato*", ove l'illustre Autore espone una fondamentale teoria critica del bene giuridico, letto in chiave costituzionale. Secondo Bricola, solo i beni a rilevanza costituzionale potrebbero essere oggetto di tutela penale, in ragione di un semplice sillogismo: alla luce dell'art. 13, Cost., la compressione della libertà personale sarà giustificata solo a patto di tutelare un bene dal valore se non analogo quantomeno costituzionalmente rilevante<sup>29</sup>. A ciò si deve aggiungere che "*rilevanza costituzionale di un bene non significa semplicemente non antiteticità del bene rispetto alla Costituzione, bensì assunzione del medesimo tra i valori esplicitamente o implicitamente garantiti dalla Carta costituzionale*"<sup>30</sup>.

Alla luce di queste considerazioni, ci si chiede se l'espressa previsione delle future generazioni tra i principi fondamentali possa venir letta secondo un'ottica conforme alla teoria sviluppata dall'Autore. A questo fine giova richiamare le note critiche<sup>31</sup> rivolte all'impostazione in esame. La prima di queste evidenzia come, se ci limitasse a tener conto dei soli beni espressamente riconosciuti dalla Carta, la tutela penale ne uscirebbe indebolita. Ciò in realtà era ben chiaro a

---

<sup>27</sup> AA.VV. *Responsabilità verso le generazioni future*, cit., p. 304.

<sup>28</sup> Cfr. Il sesto Rapporto di valutazione dell'IPCC-AR6. <https://ipccitalia.cmcc.it/>

<sup>29</sup> BRICOLA, *Teoria generale del reato*, voce in *Nss. Dig. It.*, XIX, Torino, 1973, pp. 15-16; AA.VV. *Il diritto penale alla svolta di fine millennio. Atti del convegno in ricordo di Franco Bricola (Bologna, 18-20 maggio 1995)*, (a cura di CANESTRARI), Torino, 1998, p. 213.

<sup>30</sup> BRICOLA, op. it., p. 16.

<sup>31</sup> Per una panoramica delle critiche alla teoria di Bricola cfr. PADOVANI, *Diritto penale*, Milano, 2019, pp. 110-112; DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale*, Milano, 2004, pp. 66-70; sui pregi e limiti della teoria dei beni costituzionalmente rilevanti cfr. PALAZZO, *Introduzione ai principi del diritto penale*, Torino, 1999, pp. 142-145.



Bricola, che sottolineava come si rischiasse di addivenire al paradosso secondo cui la vita non potrebbe essere oggetto di tutela penale, mancando un esplicito riferimento al riguardo in Costituzione<sup>32</sup>. Di qui la necessaria valorizzazione anche degli interessi implicitamente costituzionali. Il che, tuttavia, portava alla fondamentale obiezione mossa alla maggior parte delle teorie critiche: non esisterebbe un vero e proprio limite per il legislatore penale, posto che l'ermeneutica ben riuscirebbe a ricondurre a Costituzione ogni bene anche se solo indirettamente connesso<sup>33</sup>.

Potrebbe tuttavia sostenersi che le problematiche sorte intorno al concetto di bene dal valore implicitamente costituzionale non riguardino la tutela penale delle future generazioni. L'art. 9, co. 3, Cost. permetterebbe infatti di ritenere che queste rientrino tra i beni costituzionali espliciti. Tale norma, dunque, potrebbe rappresentare la base giuridica costituzionale per un diritto penale delle future generazioni.

## **5. Il processo di costituzionalizzazione delle future generazioni: dal sentimento sociale alla riforma del 2022**

Al fine di valorizzare l'art. 9, co. 3, Cost. come base giuridica per il diritto penale trans-generazionale, sembra interessante analizzare il percorso di costituzionalizzazione che ha interessato le future generazioni. A questo fine, è possibile richiamare un parallelismo con la disciplina penale in materia di abbandono di animali domestici.

Uno degli elementi che andrebbero tenuti in considerazione per individuare interessi penalmente rilevanti, si evidenzia, sarebbe il sentimento sociale affermatosi sugli stessi. Alla condizione, tuttavia, che esso possa venir ragionevolmente ricondotto ad un interesse costituzionale esplicitamente o implicitamente riconosciuto<sup>34</sup>. Così non sarebbe, dice la dottrina, nel caso di una fattispecie quale l'art. 727, c.p. in tema di abbandono di animali domestici. Pur trattandosi di una materia assai cara alle compagini sociali di stampo animalista, viene sottolineato che reati quali quello richiamato “stentano a trovare una compiuta oggettività giuridica che – al di là del grado di

<sup>32</sup> BRICOLA, op. cit., p. 17-18, nota 12, ove l'Autore ricava la significatività della vita come valore costituzionale “dal rango primario attribuito alla “persona” nel contesto costituzionale”.

<sup>33</sup> PADOVANI, op. cit., p. 110.

<sup>34</sup> Critici verso un'idea di consenso sociale come “parametro di legittimazione delle opzioni di criminalizzazione” sono PALAZZO - BARTOLI, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Torino, 2023, p. 65. Gli Autori mettono in guardia dal pericolo di forme di esclusione nei confronti di posizioni minoritarie.



*considerazione tributabile alle argomentazioni dei movimenti animalisti – possa credibilmente essere ricondotta ad un valore di rango costituzionale*<sup>35</sup>.

Al ricorrere di tale evenienza, tuttavia, sarebbe comunque possibile optare per una soluzione di *extrema ratio*: la revisione della Costituzione<sup>36</sup>. L'espressa previsione del bene, prima assente, nel testo della Carta potrebbe, in effetti, rafforzare la legittimazione della tutela penale dello stesso. È quanto si è verificato, a ben vedere, proprio con riferimento alle fattispecie relative all'offesa degli animali, sempre ad opera della l.c. n. 1/2022. Oggi, infatti, l'art. 9, co. 3, Cost. prevede anche che: *“La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”*<sup>37</sup>. Tale nuova base giuridica costituzionale, insomma, legittimerebbe a maggior ragione l'incriminazione di cui all'art. 727, c.p.

Ad una simile conclusione parrebbe potersi addivenire, invero, anche con riferimento alle future generazioni. Non è la prima volta, d'altronde, che queste vengono prese in considerazione dal legislatore costituzionale. La modifica dell'art. 9 del 2022, infatti, si è ispirata ad una proposta di riforma del 2004<sup>38</sup>, che nel testo risultava estremamente simile. Potrebbe dirsi, insomma, che l'esigenza sociale della tutela delle future generazioni si sia rafforzata negli ultimi vent'anni, al punto di portare il legislatore all'effettiva costituzionalizzazione dell'interesse in esame. Se dunque, prima della riforma, poteva ritenersi poco solido un ragionamento che vedesse nelle future generazioni un bene giuridico costituzionalmente previsto e quindi penalmente tutelabile, oggi forse si potrebbe concludere diversamente, anche in ragione del sentimento sociale accresciutosi nel corso del tempo<sup>39</sup>.

## **6. Le future generazioni: bene primario o secondario?**

Nell'intento di mantenere una nozione critica di bene giuridico, è stato evidenziato come la presenza in Costituzione di un determinato interesse sia motivo necessario ma non sufficiente per

---

<sup>35</sup> MANES, op. cit., p. 181.

<sup>36</sup> MANES, op. cit., p. 184.

<sup>37</sup> Con la precisazione che, ovviamente, non si tratterebbe di un obbligo di incriminazione.

<sup>38</sup> MANES, OP. cit., p. 167, in nota n. 95.

<sup>39</sup> Si pensi all'intensità delle manifestazioni in favore dell'ambiente operate dalle compagini sociali più giovani. Il movimento *Fridays for Future* rappresenta solo una delle più accorate richieste di una maggior tutela dell'ambiente nell'ottica di un futuro più sostenibile e “abitabile”. <https://fridaysforfuture.org/>.



giustificare l'intervento del diritto penale<sup>40</sup>. I valori richiamati implicitamente o esplicitamente dalla Costituzione si dovrebbero distinguere tra primari e secondari, ove solo i primari dovrebbero ritenersi meritevoli di tutela penale<sup>41</sup>. Il quesito, dunque, diviene se le future generazioni rappresentino un bene primario o secondario.

Non è agevole, invero, inquadrare i criteri utili per qualificare un bene come “primario”, ma è possibile individuare alcune coordinate ermeneutiche richiamando gli insegnamenti della dottrina<sup>42</sup>. Gioverebbe, in primo luogo, verificare come la Costituzione disciplini il riparto di competenze Stato-Regioni, all'art. 117: qualora un certo bene sia attribuito alla competenza esclusiva dello Stato, ciò sarebbe indice per identificare un interesse primario meritevole di tutela. Sotto questo punto di vista, si può osservare come la Carta, nell'articolo menzionato, già da tempo attribuisca allo Stato la competenza sull'ambiente e sull'ecosistema<sup>43</sup>, pur non essendo presente alcun riferimento alle future generazioni, nemmeno a seguito della novella del 2022.

Questa carenza, forse, potrebbe essere sopperita da alcuni rilievi cui già si è accennato. La natura di interesse primario delle future generazioni si giustificherebbe in primo luogo alla luce delle risultanze scientifiche in materia ambientale: oggi più di ieri l'umanità necessita di scongiurare condotte che possano compromettere ulteriormente l'*habitat* dei cittadini di domani.

---

<sup>40</sup> MANES, op. cit., p. 187 e ss.

<sup>41</sup> ANGIONI, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano, 1983, pp. 203-205; sui beni giuridici fondamentali cfr. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, 1989, pp. 479-482. L'Autore, nella teorizzazione di un diritto penale minimo, individua tre categorie di reati che reputa sostanzialmente ingiustificate in quanto poste a tutela di beni giuridici non fondamentali. Anzitutto le fattispecie contravvenzionali, nonché tutte quelle sanzionate con una pena pecuniaria. In secondo luogo, andrebbero espunti dall'ordinamento i reati posti a tutela di beni spiritualizzati, con particolare riferimento alla personalità dello Stato, in quanto sarebbero “beni” solo quelli “*la cui lesione si concreta in un'offesa in danno di altre persone in carne ed ossa*”. Infine, vengono individuati i reati a tutela anticipata, con particolare riferimento ai reati di pericolo astratto o presunto.

<sup>42</sup> MANES, op. cit., p. 189.

<sup>43</sup> Con la precisazione che la sentenza Corte cost. n. 407 del 26/07/2002 ha evidenziato come quella ambientale non possa considerarsi come una “materia” in senso tecnico: “*A questo riguardo va però precisato che non tutti gli ambiti materiali specificati nel secondo comma dell'art. 117 possono, in quanto tali, configurarsi come ‘materie’ in senso stretto, poiché, in alcuni casi, si tratta più esattamente di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie (cfr. sentenza n. 282 del 2002). In questo senso l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una ‘materia’ in senso tecnico, qualificabile come ‘tutela dell'ambiente’, dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. In particolare, dalla giurisprudenza della Corte antecedente alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come ‘valore’ costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia ‘trasversale’, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (cfr., da ultimo, sentenze n. 507 e n. 54 del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del 1998)*”.



Dall'altra parte pare rilevante l'argomento giuridico-topografico che sottolinea la collocazione delle future generazioni nell'art. 9, Cost. e pertanto tra i c.d. principi fondamentali. Ciò appare un indicatore significativo del grande valore attribuito all'interesse in questione da parte del legislatore costituzionale.

Altri indici utili sarebbero le coordinate interpretative offerte dal diritto europeo e internazionale, in ragione delle clausole integrative individuate dagli artt. 117 e 10, Cost. Quanto al diritto dell'Unione europea, giova evidenziare come il preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea si chiuda nei seguenti termini: *“Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future”*. Non solo, ma l'art. 3, del TUE prevede che: *“L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore”*. Come a dire che il diritto trans-generazionale rappresenti una branca del sapere conosciuta e valorizzata anche dal diritto sovranazionale.

La natura di principio fondamentale dell'art. 9, co. 3, Cost., da una parte, nonché i richiami normativi sia della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che del TUE, dall'altra, potrebbero dunque valorizzarsi come indici della primarietà del bene “future generazioni”.

### **7. Le clausole costituzionali di trans-generazionalità: mere regole programmatiche?**

Ulteriore riflessione che si impone, nell'ottica di un diritto penale delle future generazioni, riguarda la natura programmatica delle clausole di trans-generazionalità. Tale natura impedisce di ritenere giustiziabili i diritti delle future generazioni? Si tratta di un rilievo che, tradotto nella materia penale, pare conciliarsi con la critica già menzionata, secondo cui una tutela dei beni futuri non sarebbe possibile, in quanto si finirebbe col confondere la *ratio* della norma con l'interesse che la fattispecie intende tutelare.

Sul punto, tuttavia, giova richiamare un'importante posizione della dottrina: *“In questo senso, non va enfatizzato negativamente il fatto che le clausole costituzionali ‘intergenerazionali’ abbiano una struttura quasi sempre ‘programmatica’, assumano cioè la forma di compiti dello Stato (Staatsziel) o delle altre istituzioni pubbliche, di obiettivi da realizzare piuttosto che di limiti*



*immediatamente prescrittivi nei confronti del legislatore, o di situazioni direttamente azionabili in giudizio. La giurisprudenza costituzionale ci ha mostrato quali e quanti significati sostanziali o riflessi obbligatori possono essere ricavati da norme programmatiche, e come 'principi politici possono diventare diritti fondamentali giuridicamente strutturati'. Per molti diritti, anche quelli ritenuti nell'attuale fase di evoluzione pacificamente giustiziabili, l'approdo della difesa in giudizio non è stato quasi mai un dato originario, quanto piuttosto un punto di conquista, attraverso la progressiva crescita delle rivendicazioni sociali e della forza culturale che tali diritti sono riusciti col tempo ad esprimere*<sup>44</sup>.

*Mutatis mutandis*, queste considerazioni potrebbero valere non solo per considerare i diritti delle generazioni future come giustiziabili, ma anche per identificare gli interessi e beni di cui sono portatori come un possibile oggetto di tutela penale. Ciò soprattutto se si valorizza la considerazione secondo cui le rivendicazioni sociali hanno svolto un ruolo fondamentale nel rendere giustiziabili taluni diritti. Similmente, come si è accennato sopra, il sentire sociale potrebbe svolgere un ruolo significativo nel trasformare la clausola di trans-generazionalità in una disposizione espressiva di un oggetto giuridico meritevole di tutela penale. Si pensi alla salute: se per molto tempo l'art. 32 Cost. è stato relegato a norma meramente programmatica, è altresì vero che, a partire dagli anni '70, il dibattito sulla tensione tra tutela della salute dei lavoratori ed esigenze della produzione ha portato a interpretare come precettiva la disposizione costituzionale in questione<sup>45</sup>.

Occorre segnalare, peraltro, che parte della dottrina non ritiene incompatibile con la teoria del bene giuridico di Bricola l'idea di un reato di scopo costituzionalmente orientato<sup>46</sup>. Si fa l'esempio dell'art. 41, co. 3, Cost., a mente del quale: *"La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali e ambientali"*. Ebbene, viene sottolineato come, per garantire il perseguimento dei fini sociali (e ambientali) individuati dalla Carta fondamentale, sarebbe ben possibile che il legislatore intervenisse con norme penali in materia economica, proprio in ragione della fondamentale rilevanza riconosciuta allo scopo individuato dal costituente. Se ciò è vero per l'art. 41, co. 3, Cost., alle stesse conclusioni si potrebbe addivenire anche con riferimento alle future generazioni *ex art. 9, co. 3, Cost.*

<sup>44</sup> AA.VV. *Responsabilità verso le generazioni future*, cit., pp. 303-304.

<sup>45</sup> PETRINI, *Reati di pericolo e tutela dei consumatori*, Milano, 1990, pp. 2-3.

<sup>46</sup> PADOVANI, op. cit., p. 111.



Questo processo di “concretizzazione” delle clausole di trans-generazionalità, infine, pare poi avvalorato anche dal legislatore europeo, che ultimamente ha manifestato un certo interesse per un diritto penale ambientale ancorato alla tutela dei beni futuri. Ci si riferisce alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, che mira a sostituire la direttiva 2008/99/CE<sup>47</sup>. Preme prendere in considerazione, in particolare, alcuni emendamenti che erano stati presentati dalla Commissione per lo sviluppo (DEVE), sebbene poi non recepiti dal Parlamento nell'adozione della propria posizione in prima lettura<sup>48</sup>.

L'emendamento all'art. 2 della proposta, rubricato “definizioni”, suggerisce di fornire la seguente nozione di “vittime”: *“le persone fisiche, comprese le generazioni future, le quali, individualmente o collettivamente, hanno subito o rischiano di subire danni, tra cui danni fisici, mentali o emotivi, perdite economiche, perdita di cultura, di tradizioni, di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, o lesioni o abusi sostanziali dei loro diritti umani a causa di reati ambientali”*.

Altresì significativo è l'emendamento all'art. 8, che tratta delle circostanze aggravanti dei reati ambientali: *“Purché non siano già elementi costitutivi dei reati di cui all'articolo 3, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti circostanze possano essere considerate circostanze aggravanti con riferimento ai pertinenti reati di cui agli articoli 3 e 4: [...] a quater) il reato ha causato o causerà danni gravi alle generazioni future [...]”*.

La dimensione programmatica che caratterizzerebbe la tutela delle future generazioni, dunque, pare oggi quantomeno messa in discussione. Ciò è tanto vero che in sede di riforma delle direttive europee in tema di reati ambientali si proponeva di prendere in considerazione l'idea di qualificare le future generazioni quali vittime. Non solo, ma si è addirittura valutato se considerare il danno alle future generazioni come una circostanza aggravante, se non addirittura come elemento costitutivo di un eco-reato.

## **8. Cenni sull'indeterminatezza e sui reati di pericolo.**

Se, da una parte, pare possibile sviluppare argomenti per non degradare la tutela delle future generazioni a mere regole programmatiche, riconoscendone lo *status* di bene giuridico meritevole di

<sup>47</sup> COM(2021)0851 – C9-0466/2021 – 2021/0422(COD)

<sup>48</sup> [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0087\\_IT.html#\\_section1](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0087_IT.html#_section1)



tutela penale, dall'altra sembrerebbe possibile individuarvi, più specificamente, un interesse super-individuale

La natura super-individuale<sup>49</sup> del bene in questione, a sua volta, porta a interrogarsi su due aspetti: la nozione di “future generazioni”, nonché la tipologia di illecito penale che meglio si attagli alla protezione delle stesse.

Quanto alla prima tematica, per il momento pare prematuro cercare di fornire una risposta soddisfacente in questa sede. Ci si limita tuttavia ad evidenziare che l'indeterminatezza del concetto “future generazioni”<sup>50</sup> deve rappresentare uno stimolo di ricerca, non un motivo per arrestare l'indagine. Giova evidenziare come gli interessi super-individuali, per loro stessa natura, hanno da sempre interrogato gli interpreti circa il principio di determinatezza e tassatività. Molteplici sono le teorie finalizzate a conferire maggior determinatezza al concetto di incolumità pubblica, per esempio<sup>51</sup>. Stessa considerazione vale per la nozione di salute pubblica: se da una parte si ritiene che questa consista nell'assenza di malattie, d'altra parte è spesso stata valorizzata una diversa e più ampia nozione fornita dall'OMS<sup>52</sup>.

---

<sup>49</sup> In linea di prima approssimazione, sembra potersi dire che le future generazioni integrino un interesse super-individuale e non meramente individuale. Si è consapevoli della necessità di differenziare ulteriormente tra interessi collettivi e diffusi, ma sembra prematuro avanzare conclusioni in questa sede. Per il momento pare possibile orientare la ricerca muovendo dalle riflessioni che la dottrina ha sviluppato con riferimenti ad altri interessi super-individuali in materia penale, come l'incolumità pubblica. Sull'incolumità pubblica come bene collettivo cfr. la ricostruzione di GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, Tomo I, in GROSSO - PADOVANI - PAGLIARO, *Trattato di diritto penale*, Milano, 2008, p. 71 e ss.; ma anche PROVOLO, *commento all'art. 422*, in *Commentario breve al codice penale* (a cura di FORTI - SEMINARA), Padova, 2022 p. 1961, che riconosce nell'incolumità pubblica un bene “di tutti e di ciascuno”. Questa impostazione è riscontrabile già in epoca più risalente, cfr. RIONDATO, *commento all'art. 422*, in *Commentario breve al codice penale*, (a cura di CRESPI - STELLA - ZUCALÀ), Padova, 2006, p. 1308. Per un'impostazione che non riconosce autonomia ai beni super-individuali, cfr. FIANDACA, *Il bene giuridico come problema teorico e come problema di politica criminale*, in *Riv. It. D.P.P.*, 1982, pp. 72-73. Infine, per l'incolumità pubblica quale interesse diffuso, cfr. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, op. cit., p. 82.

<sup>50</sup> Sul concetto di “generazioni future” si veda D'ALOIA, voce *Generazioni future*, in *Enc. dir. an.*, IX, pp. 331-390, anche con riferimento alla dottrina straniera riportata nelle note; sul concetto di “umanità come soggetto naturale con propri diritti” cfr. TARANTINO, in *Riv. Int. Fil. Dir.*, 2002, pp. 96-101; sulla responsabilità limitata alle generazioni future più prossime cfr. BIFULCO, *Diritti e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, 2008, pp. 73-74; su una concezione più elastica di generazioni future cfr. BIFULCO, op. cit., pp. 74-76 nonché AA.VV. *Un diritto per il futuro*, cit., pp. 6-7. Sull'idea di “obbligo” sganciata dalla necessaria identificazione di una corrispondente posizione di diritto, con le necessarie precisazioni, cfr. PORENA, *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2017, p. 305-308.

<sup>51</sup> GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, Torino, 2005, p. 114, pp. 132-141; GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., pp. 71-77; MANFREDI, *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Milano, 1990, p. 263, laddove l'Autore evidenzia che indeterminato non sarebbe tanto il concetto di incolumità pubblica, quanto piuttosto la gamma dei soggetti che possono essere offesi.

<sup>52</sup> PETRINI, op. cit., pp. 17-23.



Quanto alla seconda questione, relativa alla tipologia di illecito utile ai fini di un diritto penale delle future generazioni, è noto come la tutela dei beni super individuali sia stata affidata per lo più ai reati di pericolo<sup>53</sup>. Sotto questo punto di vista, il codice Rocco rappresenta già di per sé una novità rispetto al modello classico di reato<sup>54</sup>. Alla tutela di beni tangibili, afferrabili, improntati alla logica della lesione, viene affiancata quella di interessi altamente “spiritualizzati” o “volatilizzati” comportanti la necessità di una protezione improntata alla logica del pericolo<sup>55</sup>. Ciò anche in ragione del fatto che, soprattutto laddove si tratti di incolumità o salute pubblica, sembrerebbe improbabile riuscire a “distruggere” gli interessi in esame una volta per tutte. Allo stesso tempo, è interesse del legislatore anticipare la tutela prima che questa possibilità si avvicini alla concretizzazione<sup>56</sup>.

Stante l’originaria distinzione tra reati di pericolo astratto e concreto, e le riserve della dottrina rispetto alla categoria dei reati di pericolo presunto<sup>57</sup>, la giurisprudenza costituzionale, com’è noto, ha avallato la possibilità che il legislatore ricorra a questi ultimi, purché non in modo arbitrario o irragionevole, ma fondando la presunzione quantomeno su massime di comune

---

<sup>53</sup> GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., pp. 148-149; GARGANI., *Reati contro l’incolumità pubblica*, cit. p. 83; PETRINI, op. cit., p. 11.

<sup>54</sup> GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., p. 111.

<sup>55</sup> GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit.; sul fatto che non ci siano “ragioni concettualmente cogenti che inducono in generale a definire bene giuridico soltanto entità concrete, sufficientemente circoscrivibili ed empiricamente tangibili” cfr. FIANDACA, *Sul bene giuridico. Un consuntivo critico*, cit., p. 27.

<sup>56</sup> PETRINI, op. cit., p. 11.

<sup>57</sup> MANFREDI, op. cit., pp. 228-231. L’Autore evidenzia come il concetto di pericolo “presunto” e di pericolo “astratto”, spesso usati come sinonimi, vadano in realtà distinti. Astrarre significa “giudicare un fatto per quelle proprietà generali, che esso ha in comune con altri fatti simili, lasciando da parte le caratteristiche individuali del caso concreto, viceversa presumere vuol dire (soprattutto se la presunzione è assoluta) equiparare fatti, fra loro diversi, al fine di applicare ad essi la medesima disciplina giuridica”. Quanto alla differenza tra reato di pericolo presunto e concreto, è risaputo che essa consista nella diversa funzione rivestita dal pericolo. Quanto al pericolo concreto, esso era originariamente considerato, dal legislatore del 1930, quale condizione obiettiva di punibilità, in coerenza con l’impronta severa dell’ordinamento fascista, cfr. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., p. 123. Alla luce della Costituzione della Repubblica del ’48, tale impostazione è mutata: oggi la dottrina ritiene che il pericolo rappresenti un elemento costitutivo di fattispecie, cfr. GROSSO - PELISSERO - PETRINI - PISA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2023, p. 305; MANFREDI, op. cit., p. 225. Nel reato di pericolo presunto, invece, è il legislatore che, una volta per tutte, valuta che un determinato comportamento sia da ritenersi pericoloso, senza la necessità di un accertamento specifico nel caso concreto, cfr. GROSSO - PELISSERO - PETRINI - PISA, *Manuale di diritto penale*, cit., pp. 306-307; GARGANI, op. cit., pp. 118-119. Com’è noto, la Costituzione ha portato alla rivisitazione di una simile nozione di reato di pericolo, anche alla luce della progressiva elaborazione e affermazione del principio di offensività, cfr. GARGANI, op. cit., p. 183. Potrebbe infatti accadere che la valutazione di pericolo, presunta dal legislatore, nel caso concreto non trovi corrispondenza: da ciò deriverebbe un trattamento sanzionatorio sostanzialmente immotivato, peraltro dalla dubbia efficacia rieducativa stante la carente offensività, cfr. GROSSO - PELISSERO - PETRINI - PISA, *Manuale di diritto penale*, cit., p. 307; cfr. anche GARGANI, op. cit., pp. 182-183; MANFREDI, op. cit., pp. 226-228.



esperienza<sup>58</sup>. Inoltre, è altresì richiesto un accertamento della concreta messa in pericolo del bene giuridico tutelato, anche qualora si tratti di reati di pericolo presunto<sup>59</sup>.

Ebbene, questi arresti dovrebbero rimanere fermi anche nell'ottica di un'ipotetica tutela penale delle future generazioni. In particolare, proprio perché queste rappresentano l'ultima frontiera nell'ambito dell'astrazione del bene giuridico, sarebbe quantomai necessario rispettare entrambe le posizioni della Corte costituzionale, sopra richiamate, in materia di reati di pericolo. *De lege ferenda*, da una parte, il legislatore dovrebbe fondare una simile incriminazione in modo non arbitrario. In questo senso, forse, un reato di pericolo posto a protezione delle future generazioni non potrebbe accontentarsi del parametro dell'*id quod plerumque accidit*, ma dovrebbe fondarsi su vere e proprie leggi scientifiche di copertura<sup>60</sup>, in ossequio al principio di offensività in astratto; il giudice, d'altra parte, dovrebbe sempre accertare che la condotta concreta sia effettivamente espressiva di un pericolo per il bene giuridico in esame.

### 9. Future generazioni e illeciti fondati sulla precauzione.

Le conclusioni del precedente paragrafo sono utili per riflettere su quali conseguenze potrebbe avere la riforma dell'art. 9, co. 3, Cost. nell'ambito della materia penale. Al riguardo, la dottrina ha recentemente avviato una riflessione, chiedendosi se la riforma del 2022 possa incidere nell'ambito dei reati di pericolo, se non addirittura degli illeciti fondati sul principio di precauzione<sup>61</sup>. Viene sottolineato, a titolo di esempio, che "*l'incriminazione di emissioni in*

<sup>58</sup> C. cost. n. 333 del 10/07/1991.

<sup>59</sup> GROSSO - PELISSERO - PETRINI - PISA, op. cit., p. 310; C. cost. n. 65 del 23/04/1970. Cfr. D'ALESSANDRO, op. cit., pp. 27-31, ove l'Autore evidenzia come nesso di causalità e pericolo si avvalgono entrambi di leggi scientifiche di copertura. Da un punto di vista logico-strutturale, egli evidenzia, la valutazione del nesso di causalità e quella del pericolo non si differenziano. Ciò che muta è l'angolo prospettico: la causalità è valutata a posteriori, mentre la pericolosità secondo un giudizio di prognosi; sempre D'ALESSANDRO, op. cit., pp. 137-138, inoltre, evidenzia come il giudizio di prognosi debba prendere le mosse dalla c.d. "probabilità di partenza". Essa non può essere meramente soggettiva, nel senso che non può fondarsi su una più o meno alta propensione al rischio del giudice, ma deve avere connotazioni oggettive.

<sup>60</sup> Sembra pertinente richiamare le riflessioni di STELLA, op. cit., pp. 523-528.

<sup>61</sup> La complessa materia del principio di precauzione ha conosciuto diversi contributi di indagine nel corso degli ultimi anni. Il problema fondamentale risiede nell'assenza di una certezza scientifica alla base dell'incriminazione operata con gli illeciti di rischio. Appare imprescindibile richiamare PIERGALLINI, *Il danno da prodotto e responsabilità penale*, Milano, 2004, pp. 475-480, ove l'Autore evidenzia i limiti del diritto penale di evento nel contrasto al danno da prodotto e avvia la riflessione su nuovi paradigmi da porre a fondamento di un illecito penale del rischio. Cfr. CONSORTE, *Tutela penale e principio di precauzione. Profili attuali, problematicità, possibili sviluppi*, Torino, 2013, pp. 133-176 per una rassegna della normativa sugli OGM, uno dei principali campi di applicazione del principio di precauzione in materia penale. Sulla distinzione tra precauzione e prevenzione cfr. CASTRONUOVO, *Le sfide della politica criminale*



*atmosfera oltre certe soglie potrà e dovrà essere valutata alla luce di effetti cumulativi e seriali pensati non solo sul medio periodo (quello di vita dei già nati), ma anche sul lungo periodo (quello dei figli dei già viventi); del pari, l'eventuale – e problematica – incriminazione di condotte sulla cui pericolosità per l'ambiente la scienza nutre seri dubbi dovrà essere parametrata su ipotizzati rischi futuri, anche lontani nel tempo”<sup>62</sup>.*

Alla luce di questa riflessione, pare opportuno chiedersi quali potrebbero essere le conseguenze di una fattispecie penale ambientale, che tenga conto dei c.d. limiti-soglia, e che al contempo miri a proteggere le future generazioni non da pericoli, ma da meri rischi. Ora, senza la pretesa di esaurire in poche battute una tematica tanto complessa, le fattispecie fondate sui limiti-soglia, in particolare in materia ambientale, si connotano per condotte che individualmente non comporterebbero conseguenze dannose o pericolose, ma la cui reiterazione, qualora conduca al superamento di un certo limite tabellare, determina (o potrebbe determinare) offese per beni quali l'ambiente o la salute pubblica. La dottrina ha individuato alcune fattispecie di questo tipo, caratterizzate da una chiara finalità precauzionale<sup>63</sup>. Si fa l'esempio dei reati iper-precauzionali legati alle emissioni in atmosfera e agli scarichi extra-tabellari (artt. 279 e 137 *ex d.lgs. n. 152/2006*)<sup>64</sup>.

La natura precauzionale di questi illeciti risiede nel metodo generalmente utilizzato per individuare i valori-limite. Essi sono fissati da agenzie regolatrici indipendenti, che sulla base di studi stabiliscono quale sia il valore per cui, in caso di esposizione, non si registrano effetti nocivi per la salute umana (il c.d. NOEL). Il predetto valore, in ossequio al principio di precauzione, viene poi ulteriormente abbassato di 10, 100 o anche 1000 volte<sup>65</sup>. Alla luce della sussistenza di simili fattispecie nel sistema penale, potrebbe allora ritenersi che, in qualche modo, esso sia già

*al cospetto delle generazioni future e del principio di precauzione: il caso ogm, cit., p. 397; Ancora sul punto, cfr. CORN, Il principio di precauzione nel diritto penale. Studi sui limiti all'anticipazione della tutela penale, Torino, 2013, pp. 50-51 e ss.*

<sup>62</sup> RUGA RIVA, *L'ambiente in Costituzione. Cambia qualcosa per il penalista?*, cit.

<sup>63</sup> PENCO, *Limiti-soglia e responsabilità colposa* in *Riv. It. D.P.P.* n. 1/2019, p. 209, ove l'Autore distingue i casi in cui i limiti soglia sono individuati, dal legislatore, come parametro per prevenire un pericolo scientificamente possibile, ovvero un mero rischio in ossequio al principio di precauzione.

<sup>64</sup> PENCO, *op. cit.*, nota 64.

<sup>65</sup> Questa sintetica ricostruzione è ricavata dalla più esauriente analisi di D'ALESSANDRO, *op. cit.*, pp. 265-269. L'Autore incentra la propria indagine sui valori limite nell'ambito della tutela dei lavoratori in impresa, delle sostanze alimentari, dei comparti ecologici complessi, nonché delle acque e dei corpi idrici. Pertanto, le riflessioni riportate sul NOEL e sull'abbassamento esponenziale dei limi-soglia sembrano applicabili anche con riferimento alle fattispecie *ex artt. 137 e 279 ex d. lgs. n. 152/2006*, che appunto sanzionano, rispettivamente, gli scarichi di acque reflue industriali e le emissioni extra-tabellari. Sull'applicazione del metodo fondato sul NOEL, in relazione alla disciplina sugli OGM e alla materia penale, l'Autore si mostra peraltro estremamente critico, cfr. D'ALESSANDRO, *op. cit.*, p. 313-314.



improntato alla tutela delle future generazioni. La tecnica dell'abbassamento dei limiti-soglia, che arriva a computare valori molto modesti<sup>66</sup>, potrebbe infatti risultare idonea a scongiurare rischi non solo per i consociati in vita, ma anche per quelli che ancora non esistono.

Concludere semplicemente in questo senso, tuttavia, non pare sufficiente. Bisogna infatti tenere in conto che, soprattutto nei casi in cui il limite venga superato di poco, le frizioni con il principio di offensività<sup>67</sup> risultano evidenti: come potrebbe giustificarsi una sanzione penale, se il superamento del limite nemmeno mette in pericolo la salute pubblica o l'ambiente? Immaginare, dunque, di tutelare le future generazioni attraverso illeciti precauzionali, costruiti con la tecnica del limite-soglia, rischia di sacrificare oltremodo il principio di offensività. Ciò in quanto un modesto superamento del limite-soglia potrebbe non comportare alcuna messa in pericolo per i consociati in esistenza; inoltre, la protezione delle future generazioni sarebbe improntata alla mera logica del rischio<sup>68</sup>.

## 10. Future generazioni e reati di pericolo

Il discorso potrebbe cambiare, tuttavia, qualora il limite soglia venisse calcolato, *de lege ferenda*, tenendo esplicitamente conto della necessità di proteggere le future generazioni. Il che, come si accennava in chiusura del paragrafo 8, potrebbe passare attraverso l'utilizzo di reati di pericolo, scientificamente fondati. Si potrebbero immaginare, insomma, fattispecie che individuino valori-limite computati in ragione della tutela dell'ambiente e delle generazioni esistenti, ma poi

---

<sup>66</sup> Per un'idea di quanto siano modesti questi valori, cfr. l'esempio di D'ALESSANDRO, op. cit., pp. 268-269, che applica il metodo di computazione legato al NOEL all'infortunistica stradale. Allorché una società amministratrice di un tratto di strada individuasse, sulla base di studi, in 60 km/h la velocità ove non si sia mai verificato un sinistro, questo valore andrebbe ancora abbassato di 10, 100, 1000 volte: 6 km/h, 0,6 km/h, 0,06 km/h.

<sup>67</sup> PENCO, *Limiti-soglia e responsabilità colposa*, cit. p. 203.

<sup>68</sup> Sulla generale incompatibilità tra limiti-soglia e fattispecie precauzionali cfr. PENCO, *Soglie di punibilità ed esigenze di sistema*, Torino, 2023, p. 418; cfr. STELLA, op. cit., p. 518, ove l'Autore richiama il pensiero di STRANTENWERTH. Questi valorizza la necessità di un diritto penale proiettato al futuro, ma non ritiene possibile che i reati di pericolo astratto possano risultare utili in quest'ottica. Ciò in quanto i reati di pericolo potrebbero proteggere solo beni giuridici concreti. Tanto premesso, nell'ambito di reati proiettati al futuro, sarebbe difficile individuare veri e propri beni giuridici. La risposta per un diritto penale del futuro andrebbe allora ricercata nei reati caratterizzati da valori o limiti soglia, intesi come fattispecie improntate al controllo del comportamento; STELLA, op. cit., p. 523 e ss. ove viene operata la distinzione tra reati di pericolo astratto e di mero comportamento. Mentre i primi devono essere riportati nell'alveo delle leggi scientifiche di copertura, i secondi sarebbero improntati alla mera logica della precauzione e del rischio; cfr. STELLA, op. cit., p. 559, ove l'Autore esclude la praticabilità di un diritto penale del comportamento incentrato sui valori-soglia, siano essi computati con riferimento al semplice NOEL ovvero al NOEL abbassato in via cautelativa.



ulteriormente abbassati nella prospettiva di proteggere anche le future generazioni. In questo modo, è vero che la violazione del limite stabilito potrebbe risultare inoffensiva per i consociati in vita, ma l'offensività sarebbe fatta salva dall'esigenza di tutelare coloro che ancora non appartengono al mondo fenomenico.

Questa chiave di lettura potrebbe giovare nel mantenere una tecnica di scrittura legislativa ormai collaudata, quella che si avvale dei limiti-soglia in materia ambientale, anche laddove preveda soglie basse, purché rispettosa del principio di offensività. Sul punto preme ribadire il ruolo fondamentale che le scienze dovrebbero ricoprire nella valutazione legislativa<sup>69</sup>. In particolare, occorre che il legislatore basi l'incriminazione su risultanze che diano quantomeno come certo o altamente probabile che il superamento del limite-soglia stabilito comporti un'offesa agli interessi delle generazioni future<sup>70</sup>.

Si è consapevoli delle difficoltà che potrebbero derivare da un simile approccio. La possibilità che i valori soglia vengano ponderati sulla base di effetti osservati dall'uomo, e quindi l'idea di "trasformare" quelli che sarebbero reati precauzionali in reati di pericolo, è stata sondata dalla dottrina<sup>71</sup>. La questione pone un'ineludibile problematica: la scienza non rappresenta più un dogma sicuro, ma è incerta, ed è spesso condizionata dall'agire politico (o comunque è influenzata da scelte valoriali soggettive)<sup>72</sup>. Ciò basterebbe per escludere qualsiasi possibile applicazione dei reati di pericolo nella prospettiva in analisi<sup>73</sup>.

È pur vero, tuttavia, che la stessa dottrina ha continuato la riflessione nell'ambito dei rapporti tra società del rischio, diritto amministrativo e responsabilità degli enti: "*se la strategia del*

---

<sup>69</sup> PENCO, *Limiti-soglia e responsabilità colposa*, cit., p. 210.

<sup>70</sup> SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Milano, 2007, p. 416. L'Autrice, tra l'altro, non ritiene necessario che la soglia stabilisca uno spartiacque rigido tra ciò che è offensivo e ciò non lo è. Piuttosto, la scienza deve aiutare il diritto penale a costruire dei limiti soglia, tali da effettuare "*una previsione il più possibile attendibile e veritiera sull'idoneità di una certa condotta a contribuire all'alterazione dell'ambiente*". D'ALESSANDRO, op. cit., pp. 353-354, ove l'Autore respinge con forza l'idea che il tema del "pericolo per il futuro" possa trovare una risposta nell'ambito del diritto penale del pericolo astratto, ovvero in quello dei limiti-soglia. Piuttosto, appare migliore la prospettiva di attingere "*all'esperienza di gestione oculata dei rischi maturata oltreoceano, mediante il sistema delle agenzie regolamentatrici e il modello ingiunzionale [...]*", D'ALESSANDRO, op. cit., p. 394.

<sup>71</sup> STELLA, op. cit., pp. 578-583; BERNASCONI, *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiusuridicità, colpevolezza*, Pisa, 2008, pp. 74-75.

<sup>72</sup> STELLA, op. cit., p. 583, anche laddove viene evocato il "*positivismo ingenuo dei sostenitori della strategia degli esperti [...]*"; D'ALESSANDRO, op. cit., p. 271.

<sup>73</sup> STELLA, op. cit., p. 583. Vi è da dire che non mancano voci, in dottrina, che ritengono possibile fondare l'incriminazione dei limiti-soglia sulla base di leggi scientifiche, in ossequio al principio di offensività. Cfr. BERNASCONI, op. cit., pp. 74-75; PENCO, *Limiti-soglia e responsabilità colposa*, cit., p. 208, con riferimento al valore CSR nell'ipotesi di omessa bonifica ex art. 257, d. lgs. n. 152/2006.



*giudizio degli esperti non è una buona strategia per il diritto penale, bisogna capire se essa possa essere adottata da altri settori dell'ordinamento e, in particolare, dal diritto amministrativo*<sup>74</sup>. La risposta affermativa si fonda su alcune condizioni: la necessità di non affidare la valutazione dei rischi al lavoro di un'unica agenzia; ponderare i rischi attraverso istituti "inter-agenzie" indipendenti dalla politica; favorire la collaborazione e la negoziazione tra agenzie e imprese cosicché raggiungano accordi regolamentatori, nonché favorire l'implementazione di modelli di *compliance*, nelle imprese, rispettosi di questi accordi<sup>75</sup>. Cosicché "*scomparse la scienza spazzatura e la scienza corrotta, assorbite e metabolizzate negli accordi le incertezze scientifiche, la strada è aperta per indurre le imprese a evitare, attraverso il sistema dei compliance programs, le severe sanzioni amministrative previste per la violazione dei regolamenti concordati*"<sup>76</sup>.

Ora, la dottrina finora richiamata era disillusa sulla possibilità di avverarsi di una simile prospettiva. Ciò in quanto, mentre Stella sviluppava queste riflessioni in "*Giustizia e modernità*", il d. lgs. 231/2001, che pure aveva appena introdotto la responsabilità amministrativa degli enti, non aveva però previsto tra i reati presupposto le fattispecie ambientali di allora<sup>77</sup>. Ebbene, preme sottolineare come oggi il contesto normativo sia cambiato. A titolo di esempio, la già richiamata fattispecie ambientale *ex art.* 137, d. lgs. 152/2006, costruita con il sistema dei limiti-soglia, è oggi ricompresa tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, indice di un legislatore, forse, maggiormente attento alla necessità di proteggere l'ambiente attraverso il sistema del d. lgs. 231/2001.

Occorre allora domandarsi se sia possibile coniugare la proposta dell'illustre Autore con il sistema della responsabilità amministrativa degli enti. Si prenda sempre come esempio l'art. 137, d. lgs. 152/2006. Al comma 5, la norma sanziona chiunque effettui lo sversamento di acque reflue industriali superando i valori delle tabelle allegate al decreto legislativo. Si potrebbe immaginare che i valori in questione vengano computati, come suggerisce Stella, da istituti indipendenti che valorizzino il dialogo tra una pluralità di agenzie e le imprese stesse, al duplice fine di individuare limiti-soglia scientificamente fondati, scevri dall'influenza politica, e di recepirli in accordi. *De lege ferenda*, norme come l'art. 137, presupposto per la responsabilità degli enti, dovrebbero dunque prevedere sanzioni per le imprese allorché queste violino i limiti soglia computati negli accordi,

<sup>74</sup> STELLA op. cit., p. 593.

<sup>75</sup> STELLA op. cit., p. 594 e 596.

<sup>76</sup> STELLA op. cit., p. 596.

<sup>77</sup> STELLA op. cit., p. 598.



frutto della collaborazione tra agenzie e aziende. Una simile fattispecie, scientificamente fondata, parrebbe tradursi, insomma, in un illecito di pericolo.

### 11. Future generazioni e reati di evento.

La dottrina ha altresì proposto di spostare la riflessione anche sul piano dei macro-eventi lesivi dell'ambiente<sup>78</sup>. In particolare, l'attenzione si è incentrata sul requisito dell'irreversibilità di cui all'art. 452-*quater*, co. 1, n. 1, cod. pen. Ora, è certo che un'alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema effettivamente irreversibile integri il delitto *de quo*, ma che tale impostazione non sia esaustiva è stato evidenziato già dai primi commentatori della norma. Non appare condivisibile, infatti, l'idea che non vi sia reato finché, anche in caso di un'importante alterazione, rimanga teoricamente possibile la “guarigione” dell'ecosistema<sup>79</sup>. Anche in tale ipotesi il delitto deve ritenersi consumato, in quanto l'irreversibilità deve essere parametrata all'“agire umano”<sup>80</sup>. Ciò significa che laddove l'equilibrio ecologico non possa ripristinarsi entro un termine rapportato all'agire umano, secondo una valutazione prognostica, allora ricorrerà il delitto *ex art. 452-*quater**, co. 1, n. 1, cod. pen.<sup>81</sup> In questo senso, insomma, andrebbe interpretato il concetto di “irreversibilità”.

Queste considerazioni sembrano conciliarsi con la proposta dottrinale secondo cui: *“il carattere irreversibile o tendenzialmente irreversibile dell'evento lesivo di tale figura di reato si presta infatti agevolmente ad una lettura conforme all'art. 9 Cost., nella misura in cui l'arco temporale di riferimento per la stima della possibilità di neutralizzazione del danno ambientale cagionato dal reato venga proiettato oltre la durata media di una vita umana. L'interesse intergenerazionale può, cioè, costituire l'orizzonte cronologico entro cui parametrare l'impossibilità di ripristinare i preesistenti equilibri ambientali alterati dalla*

<sup>78</sup> SIRACUSA, *Ambiente e diritto penale: brevi riflessioni fra le modifiche agli artt. 9 e 41 cost. e le prospettive di riforma in ambito internazionale*, cit. p. 11.

<sup>79</sup> MOLINO, *Corte di cassazione, Ufficio del massimario, settore penale, Rel. N. III/04/2015, Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”*, p. 18.

<sup>80</sup> RUGA RIVA, *commento all'art. 452 quater*, in *Codice penale commentato* (diretto da DOLCINI - GATTA), Milano, 2021, p. 24, ove l'Autore porta l'esempio di un bosco pregiato, bruciato, che impiegherà ottant'anni per vedere le piante ricrescere alle stesse dimensioni. Anche in questo caso deve ritenersi integrato il delitto in esame.

<sup>81</sup> RUGA RIVA, *commento all'art. 452 quater*, cit.



*condotta illecita*”<sup>82</sup>. Muovendo da queste riflessioni, potrebbe immaginarsi un’impostazione secondo cui il delitto *ex art. 452-quater*, co. 1 n. 1, cod. pen. sarebbe integrato solo qualora il giudice, attraverso una prognosi, ritenga che l’irreversibilità dell’alterazione sia tale da proiettarsi, nel tempo, al di là della possibilità d’azione delle generazioni viventi<sup>83</sup> e arrivi a coinvolgere anche quelle future.

A ben vedere, tuttavia, limitarsi a interpretare l’irreversibilità dell’art. 452-*quater*, co. 1, n. 1, cod. pen. in funzione dell’art. 9, co. 3, Cost., non aggiungerebbe nulla alla fattispecie, in quanto la risposta sanzionatoria delle tre ipotesi descritte nel primo comma rimarrebbe la medesima. A nulla gioverebbe, insomma, stabilire se l’irreversibilità dell’alterazione abbia una proiezione temporale tale da superare l’agire umano delle generazioni viventi: tutti e tre i numeri dell’art. 452-*quater*, cod. pen., fanno rispondere il soggetto attivo della stessa pena.

Ebbene, questa chiave di lettura, forse, potrebbe acquisire maggior forza se letta in combinato disposto con la proposta del Comitato per lo sviluppo del Parlamento europeo, secondo cui l’offesa alle generazioni future potrebbe rappresentare un’aggravante degli eco-delitti. Se il fatto descritto dal n. 1 prevedesse una pena più alta rispetto ai numeri 2 e 3, in ragione dell’offesa all’ambiente e al coinvolgimento delle future generazioni, allora il sistema sanzionatorio conoscerebbe una differenziazione più ragionevole.

Insomma, anche nell’ambito dei reati di evento l’art. 9, co. 3, Cost. potrebbe rappresentare un utile spunto, per il legislatore, al fine di migliorare la tutela penale dell’ambiente. Non si propone tanto di colmare lacune nella materia penale ambientale, quanto piuttosto di sfruttare il riferimento alle future generazioni per differenziare, in sede di riforma, la risposta sanzionatoria delle diverse ipotesi di cui all’art. 452-*quater*, cod. pen.

## 12. Conclusioni provvisorie

Alla luce delle considerazioni finora svolte, sembra prematuro addivenire a vere e proprie conclusioni. Pare, piuttosto, che la riflessione sul ruolo del diritto trans-generazionale nell’ambito del diritto penale italiano sia appena agli inizi. Forse, però, è possibile individuare un primo punto

---

<sup>82</sup> SIRACUSA, *Ambiente e diritto penale: brevi riflessioni fra le modifiche agli artt. 9 e 41 cost. e le prospettive di riforma in ambito internazionale*, cit., p. 11.

<sup>83</sup> Al di sotto di questa “soglia”, ricorrerebbero comunque le altre ipotesi di reato, che vanno dall’art. 434, co. 2, cod. pen., all’inquinamento ambientale, fino ai numeri 2 e 3 dell’art. 452-*quater*, co. 1, cod. pen.



fermo, cercando di rispondere alla domanda se il diritto penale debba effettivamente occuparsi di questo particolare oggetto di tutela.

Sul punto, preme evidenziare come l'art. 9, co. 3, Cost. rappresenti il frutto di un percorso durato decenni. In questo lasso di tempo, l'interesse per la tutela dell'ambiente si è amplificato, fino a divenire una delle tematiche contemporanee più discusse da tutti gli ambiti del sapere. Queste riflessioni si sono spinte fino a sottolineare lo stretto legame intercorrente tra l'emergenza climatica e la possibilità di garantire un *habitat* per le generazioni future.

La riforma costituzionale del 2022, insomma, non pare esimere alcuna branca della conoscenza dalla riflessione sulla tutela ambientale finalizzata alla protezione di coloro che non sono ancora nati. Se così è, allora anche il diritto penale dovrebbe apportare il proprio contributo. In questa prospettiva, l'art. 9, co. 3, Cost., in particolare, forse potrebbe divenire la base giuridica costituzionale per legittimare anche l'intervento del legislatore penale sul tema.

Diversi, inoltre, paiono gli indici nazionali e sovranazionali, utili per identificare le future generazioni quale bene primario penalmente tutelabile. Anzitutto il fatto che l'art. 9, co. 3, Cost. si collochi tra i Principi fondamentali della Carta, principi che mai, prima del 2022, erano stati riformati. Non solo, ma anche la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, nonché l'art. 3, TUE, sembrano attribuire al diritto trans-generazionale un ruolo significativo.

Non possono, tuttavia, trascurarsi le rilevanti critiche avanzate all'idea di un diritto penale dei beni futuri. Se quella che richiede la necessaria preesistenza del bene giuridico rispetto al legislatore, forse, può essere superata sottolineando il rango costituzionale dell'interesse in esame, assai più penetrante appare la considerazione per cui, se la materia penale tutelasse beni futuri, allora si finirebbe col confondere la *ratio* della norma, con l'oggetto giuridico della tutela.

Al contempo sembra che il concetto di "future generazioni" stia acquisendo una concretezza sempre maggiore: da una parte, il sentire sociale ha più volte manifestato l'esigenza di una protezione ambientale orientata alla tutela dei cittadini di domani; dall'altra è lo stesso legislatore europeo che, come riportato, ha ipotizzato di qualificare le generazioni future come vere e proprie vittime degli eco-reati.

Se dunque è possibile immaginare un diritto penale ambientale anche finalizzato alla protezione di questo così peculiare bene giuridico, allora sarebbe necessario chiedersi: come congegnare una simile tutela penale? La riflessione può spaziare dai reati di danno ai reati di



LEXAMBIENTE  
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell' Ambiente  
Fasc. 3/2023

pericolo, per non parlare poi delle fattispecie di rischio fondate sul principio di precauzione. Il tutto non dovrebbe ovviamente dimenticare il fondamentale ruolo della responsabilità amministrativa degli enti. Una simile ricerca dovrebbe, in ogni caso, saper coniugare le nuove esigenze di tutela del pianeta e dell'umanità futura, con l'impronta liberale che deve sempre contraddistinguere il diritto penale.